COSTITUZIONE DELL'ENTE « MUTUALITA' FASCISTA - ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI»

Art. 27

Il Comitato provinciale di cui all'art. 12 e' composto:

a) dai rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, designati in eguale numero dalle Associazioni sindacali provinciali;

b) da un delegato del Partito Nazionale Fascista e dal vice-fiduciario provinciale dell'Associazione fascista del pubblico impiego per i sanitari;

c) dal medico provinciale;

d) dal segretario del Sindacato provinciale dei medici;

e) dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'Ente con funzioni di segretario.

Il presidente del Comitato provinciale sara' nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente fra i rappresentanti delle organizzazioni periferiche delle Confederazioni.

Il modo di costituzione, la sede e le norme di funzionamento del Comitato sono stabiliti dal regolamento.

Versione in vigore dal 18 aprile 1943, non più in vigore dal 15 giugno 1947 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Estremi	Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-mutualita-fascista-istituto-per-l-assistenza/art-27/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it